

BRUCIARE RIFIUTI AGRICOLI E' CONSIDERATO UN REATO OPPURE NO????

Per molti bruciare i rifiuti agricoli e ramaglie, risulta LEGALE, mentre in realtà è considerato reato di smaltimento illegale di rifiuti (anche se commesso da privati) e viola l'art.674 del Codice Penale per le emissioni dei fumi.

Infatti il riscritto art.185 del D.Lgs152/06 al comma 1 lettera f) esclude dalla categoria dei rifiuti: “.. paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente ne mettono in pericolo la salute umana”, pertanto ciò significa che in assenza di una utilizzazione diretta in agricoltura dei residui vegetali o di un loro impiego in processi o metodi controllati per la produzione di energia debbono essere considerati rifiuti ed il loro smaltimento tramite abbruciamento deve essere considerato reato.

BRUCIARE RIFIUTI AGRICOLI PUO' SIGNIFICARE PRODURRE CENERI PER LA FERTILIZZAZIONE DEI TERRENI????

Sotto il profilo normativo rileviamo che – alla luce delle disposizioni della parte quarta del D.Lgs152/06 ed anche di quanto indicato proprio dal comma 1 lettera f) dell'art.185 - l'abbruciamento dei residui agricoli per la produzione di dette ceneri dovrebbe essere comunque autorizzato in quanto costituirebbe un'attività di recupero dei rifiuti finalizzata appunto a produrre le ceneri che poi vengono utilizzate in agricoltura come fertilizzanti. Non si potrebbe di certo, sostenere che l'abbruciamento è già utilizzo agricolo dei residui vegetali, ma esso è in realtà un'attività di trattamento propedeutica alla produzione delle ceneri che verranno in seguito utilizzate in agricoltura.

QUESTE BRUCIATURE COSA CAUSANO IN ATMOSFERA????

La bruciatura di rifiuti agricoli può causare per ore o per intere giornate un forte addensamento di fumi persistenti in intere aree circostanti con evidente fastidio, ed anzi danno per i cittadini ivi residenti (o comunque al lavoro o in transito).

SI PUO' PARLARE DI ARIA PULITA OGGI????

Senza peraltro considerare che una volta il piccolo contadino bruciava poche ramaglie in un ambiente ben diverso da quello odierno ed in condizioni antropiche del tutto dissimili, mentre oggi le grandi aziende agricole bruciano anche quantitativi praticamente industriali di residui agricoli peraltro spesso impregnanti da sostanze chimiche utilizzate in agricoltura e dunque che sprigionano nell'aria ulteriori elementi dannosi; senza poi considerare che oggi di fatto in molti casi in questi falò – a differenza di ieri – si gettano poi per disfarsene polistiroli, contenitori di plastica per sostanze utilizzate in agricoltura, rifiuti di ogni altro tipo.....

LE BRUCIATURE DI RIFIUTI AGRICOLI E' CAUSA PRINCIPALE DI INCENDI BOSCHIVI????

A seguito di un'indagine nell'ultima stagione degli incendi appunto boschivi della trascorsa estate gran parte di tali incendi sono derivati da bruciature di rifiuti agricoli allo sfuggire di mano ai responsabili. Dunque va ribadito che in questi casi il bruciare rifiuti agricoli è certamente reato presupposto rispetto al successivo reato di incendio boschivo.

COSA ENUNCIA LA PARTE QUARTA DEL TESTO UNICO AMBIENTALE IN MERITO?????

Nella parte quarta del Testo Unico Ambientale (D.Lgs152/06), e cioè quella parte che riguarda la gestione e disciplina di rifiuti, non c'è scritto da nessuna parte che si possono bruciare i rifiuti agricoli, di nessuna dimensione, qualità e quantità.

Ricordiamo che l'art.184 prevede che " Sono rifiuti speciali: a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali". L'art.185 ("limiti al campo di applicazione") prevede che " non rientrano nel campo di applicazione della parte quarta del presente decreto: 5) le carogne ed i seguenti rifiuti agricoli: materie fecali ed altre sostanze naturali e non pericolose utilizzate nell'attività agricola". Il che – come appare evidente – non c'entra assolutamente nulla con i rilevanti quantitativi di residui da grandi potature e lavori vari di grandi aziende agricole che producono masse di rifiuti delle quali poi – appunto – vanno a disfarsi (concetto base di rifiuto) mediante bruciature.....

RIFIUTI E SOTTOPRODOTTI????

Il comma 2 dell'art.185 prevede che "possono essere sottoprodotti, nel rispetto delle condizioni della lettera p), comma 1 dell'art.183: materiali fecali e vegetali provenienti da sfalci e potature di manutenzione del verde pubblico e privato, oppure da attività agricole, utilizzati nelle attività agricole, anche al di fuori del luogo di produzione, ovvero ceduti a terzi, o utilizzati in impianti aziendali o interaziendali per produrre energia o calore, o biogas". A maggior ragione i residui da potatura in esame non c'entrano nulla con tale previsione e fisiologicamente non possono essere classificati sottoprodotti, se non altro perché di fatto non sono destinati ad una continuazione di utilizzo (tipica del sottoprodotto) ma il produttore se ne disfa mediante bruciatura.

Il che azzera la deroga in via preliminare. Infatti la prima ed irrinunciabile condizione prevista dal T.U. Ambientale per il concetto di sottoprodotto è che il soggetto produttore non tenda a disfarsi del materiale (art. 183 – comma 1 – lett. p)

D.Lgs152/06: "sottoprodotto: sono sottoprodotti le sostanze ed i materiali dei quali il produttore non intende disfarsi..."

Se prima condizione per la nozione di rifiuto è il fine di disfarsi, analogamente ed all'opposto prima condizione del sottoprodotto (non rifiuto) è il non disfarsi.

IL D.LGS.152/06.....

Il D.Lgs152/06 è la norma quadro di settore e dunque tutte le norme sia statali oppure, a maggior ragione, regionali o provinciali o comunali non possono che adeguarsi ed operare tali interno di tale legge-quadro senza poter creare deroghe alla stessa.

D.LGS. 03.12.2010 n. 205

Con questo decreto legislativo il Legislatore ha rivisitato il D.Lgs.152/06 andando a riordinare la materia ambientale con il fondamentale compito di tutelare l'ambiente e la salute umana.